REGOLAMENTO (CEE) N. 2365/83 DELLA COMMISSIONE

del 19 agosto 1983

relativo alla fornitura di frumento duro e di semolino di granturco all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3331/82 (4), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (6), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 29 luglio 1983, la Commissione delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 15 000 tonnellate di cereali all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1983;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3323/81 (8); che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano negli allegati del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento che figurano negli allegati sono incaricati dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di forniture in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80, alle condizioni che figurano negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 1.
(5) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(6) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(7) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.
(8) GU n. L 334 del 21. 11. 1981, pag. 27.

ALLEGATO I a)

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : UNHCR — profughi nella Somalia.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Somalia.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento duro.
5. **Quantitativo totale** : 5 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 2
 — partita 1 : 2 000 tonnellate — Mogadiscio ;
 — partita 2 : 3 000 tonnellate — Berbera.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
 Azienda di Stato per gli interventi sui mercati agricoli (AIMA), via Palestro 81, I-Roma (telex 613 003).
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** : il frumento duro deve essere di qualità sana, leale e mercantile, essere esente da odore e corrispondere almeno alle condizioni fissate nel regolamento (CEE) n. 1569/77 (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 15), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1912/82 (GU n. L 208 del 16. 7. 1982, pag. 50).
 Sono escluse le varietà di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 1570/77 (GU n. L 174 del 14. 7. 1977, pag. 18).
10. **Condizionamento** :
 — in sacchi nuovi (1) :
 — sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
 — sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
 — peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 — iscrizione sui sacchi con lettere di almeno 5 cm di altezza :
 partita 1 :
 « DURUM WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / UNHCR ASSISTANCE TO REFUGEES IN SOMALIA / FOR FREE DISTRIBUTION / MOGADISHU » ;
 partita 2 :
 « DURUM WHEAT / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / UNHCR ASSISTANCE TO REFUGEES IN SOMALIA / FOR FREE DISTRIBUTION / BERBERA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : partita 1 — Mogadiscio / partita 2 — Berbera.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 30 agosto 1983, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : 12 settembre — 7 ottobre 1983.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

BILAG I b) — ANHANG I b) — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I β) — ANNEX I b) — ANNEXE I b) — ALLEGATO I b) — BIJLAGE I b)

Partiets nummer Nummer der Partie Αριθμός παρτίδων Number of lot Numéro du lot Numero della partita Nummer van de partij	Mængde (t) Menge (t) Τόνοι Tonnage Tonnage Tonnellaggio Hoeveelheid (t)	Lagerindehaverens navn og adresse Name und Adresse des Lagerhalters Όνομα και διεύθυνση εναποθηκευτού Address of store Nom et adresse du stockeur Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de depothouder	Lagerplads Ort der Lagerhaltung Τόπος αποθηκεύσεως Town at which stored Lieu de stockage Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats
1 et 2	5 000	Consorzio agrario provinciale, I-88100 Cantanzaro	Crotone (Cantanzaro)

ALLEGATO II

1. **Programma di esecuzione** : 1983.
2. **Beneficiario** : UNHCR — profughi nella Somalia.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Somalia.
4. **Prodotto da mobilitare** : semolino di granturco.
5. **Quantitativo totale** : 5 200 tonnellate (10 000 tonnellate di cereali).
6. **Numero di partite** : 3
 — partita 1 : 1 040 tonnellate — Mogadiscio ;
 — partita 2 : 2 080 tonnellate — Berbera ;
 — partita 3 : 2 080 tonnellate — Mogadiscio.
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** :
 Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt/Main, telex 411 475.
8. Mobilitazione del prodotto : sul mercato della Comunità.
9. **Caratteristiche della merce** :
 semolino di granturco (11.02 A V a) 2) :
 — semolino di granturco di qualità sana, leale e mercantile, privo di odore e di parassiti ;
 — umidità : massimo 12 % ;
 — acidità : massimo 0,6 %.
10. **Condizionamento** :
 — in sacchi nuovi (1) :
 — sacchi di iuta di un peso minimo di 600 g, o
 — sacchi misti iuta/polipropilene di un peso minimo di 335 g ;
 — peso netto dei sacchi : 50 kg ;
 — iscrizione sui sacchi con lettere di almeno 5 cm di altezza :
 partite 1 e 3 :
 « MAIZE MEAL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / UNHCR ASSISTANCE TO REFUGEES IN SOMALIA / FOR FREE DISTRIBUTION / MOGADISHU » ;
 partita 2 :
 « MAIZE MEAL / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / UNHCR ASSISTANCE TO REFUGEES IN SOMALIA / FOR FREE DISTRIBUTION / BERBERA ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : cif.
13. **Porto di sbarco** : partite 1 e 3 — Mogadiscio / partita 2 — Berbera.
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : 30 agosto 1983, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : partita 1 : 12 settembre — 7 ottobre 1983 / partita 2 : 1° — 31 ottobre 1983 / partita 3 : 1° — 30 novembre 1983.
17. **Importo della cauzione** : 12 ECU/tonnellata.

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce a recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.